Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 7 aprile | Numero 82

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor Ezequiel Garcia y Ensenat, il quale ha presentato, alla Maestà Sua, le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Cuba, nonchè quelle che pongono fine alla missione del di lui predecessore.

Roma, 7 aprile 1921.

Relazione di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 7 aprile 1921, sul decreto che scioglie la Camera dei deputati.*

SIRE!

Per la prima volta dopo la caduta dell'Impero Romano e dopo secoli di lotte, di dolori e di sacrifici quali nessun popolo ebbe a sopportare per conseguire la sua indipendenza, e uscendo vittoriosa dalla più terribile guerra che la storia ricordi, l'Italia ha ora raggiunta la sua unità entro i confini segnati dalla natura. La regione Tridentina e la Venezia Giulia sono finalmente congiunte alla Madre Patria, e un nuovo periodo della nostra storia si inizia.

Ora i cittadini delle nuove Provincie devono eleggere i loro rappresentanti al Parlamento.

Di fronte a così lieto e grande fatto il Ministero ha dovuto porsi il quesito se sia conveniente procedere alle elezioni parziali nelle nuove Provincie chiamando i loro rappresentanti a far parte di una Assemblea eletta nelle altre parti d'Italia nel 1919; o se invece sia più degno del grande avvenimento chiamare contemporaneamente tutto il popolo italiano a determinare l'indirizzo politico, economico, culturale, amministrativo che debba essere dato all'Italia nel nuovo periodo storico che si inizia.

Il sistema di indire le elezioni generali quando nuove Provincie si annettono al territorio nazionale fu seguito nel 1870 dopo l'annessione di Roma. Allora al plebiscito del 2 ottobre seguì il decreto del 2 novembre che ordinò lo scioglimento della Camera, e indisse le elezioni generali per il 20 dello stesso mese.

Nel 1866 dopo l'annessione del Veneto si fecero invece le elezioni parziali nelle nuove Provincie il 25 novembre 1866; ma poi, tre mesi dopo, il 23 febbraio 1867, si sciolse la Camera che aveva solamente un anno e 4 mesi di vita, indicendo le elezioni generali per il 10 marzo 1867. Così gli elettori delle Provincie venete ebbero due lotte elettorali a 3 mesi di distanza. Lo stesso avverrebbe nelle Provincie ora annesse se le elezioni generali fossero indette per il secondo semestre di questo anno.

Il Ministero ha pure considerato che dal tempo delle ultime elezioni generali ad oggi, le condizioni dell'Italia sono sostanzialmente mutate, cosicchè la Camera attuale, per quanto riguarda l'indirizzo da seguire in queste nuove condizioni, più non rappresenta

la volontà del Paese. L'Italia infatti nel 1919 era impegnata in guerra in Albania; la posizione nostra in Adriatico era precaria, debolissima, e gravi difficoltà di ordine internazionale, che non si era riusciti a superare, stavano per imporre una soluzione contraria ai più vitali nostri interessi; a Fiume si era creata una situazione che minacciava di dare origine a nuovi conflitti internazionali; lo Stato era sempre sul piede di guerra, poichè vi era armistizio, non pace; il piede di guerra imponeva un regime economico di monopolio e di ingerenze statali di così vaste proporzioni da sopprimere quasi ogni libertà commerciale; in fine la finanza dello Stato, con un disavanzo annuo di almeno 14 miliardi, poneva innanzi al Paese lo spettro del fallimento con le terribili conseguenze che sarebbero derivate dalla completa svalutazione della moneta, dal fantastico aumento del costo della vita, dalla caduta di Istituti di credito, e delle principali industrie; disastri questi che avrebbero colpite tutte le classi sociali, ma certamente in modo più duro le classi lavoratrici.

Ora invece, ripresa la tradizionale politica italiana, che mirava ad assicurare la indipendenza dell'Albania, siamo nei migliori rapporti con quel popolo; il trattato di Rapallo, che assegna all'Italia i suoi confini naturali, inizia una politica di cordiali rapporti col vicino popolo jugoslavo e con tutti i popoli che formavano la Monarchia Austro-ungarica, eliminando così ogni pericolo di nuovi conflitti; lo stesso trattato di Rapallo ha assicurata l'indipendenza e l'italianità di Fiume e tolto il pericolo che poteva sorgere dalla irregolare posizione di questa città, i cui abitanti sono ora liberi di darsi la forma di Governo che vogliono.

Lo stato di pace con tutte le sue conseguenze ha ora sostituito lo stato di guerra; e al regime di monopolio è sostituita la completa libertà commerciale, limitata soltanto, e per poco tempo, a quanto riguarda l'approvvigionamento del grano.

Infine il disavanzo del bilancio dello Stato è disceso da 14 a 4 miliardi, ad una cifra cioè che con la rigida applicazione delle imposte già approvate, con qualche ritocco che migliorandone l'ordinamento ne accresca l'efficacia, e con una forte politica di economia, potrà in tempo non remoto essere pareggiata.

In tempi normali è preferibile lasciare che ogni legislatura compia il ciclo consentito dallo Statuto e possa così svolgere il programma in vista del quale il Paese ha affidato ai deputati la sua rappresentanza; ma quando le condizioni del Paese sono così profondamente mutate da costituire l'inizio di un nuovo periodo storico; quando il territorio dello Stato è ampliato in modo da mutare gli obbiettivi della politica estera, riesce evidente che manca ora da parte del Paese la indicazione della via che egli intende seguire di fronte alle nuove quistioni, ai nuovi bisogni e che per conseguenza sorge il dovere di chiamare il corpo elettorale ad esprimere la sua volontà.

Le condizioni interne alquanto turbate in alcune Provincie, che sono da taluno addotte come argomento per ritardare le elezioni generali, sono invece, a nostro avviso, ragioni per accelerarle poichè la volontà del Paese è la più grande delle forze per imporre a tutti di cessare dalle violenze e per ristabilire l'impero della legge. Noi non dubitiamo che il Paese esprimerà in modo non dubbio questa volontà e saprà imporne l'osservanza.

Alle ragioni addotte è da aggiungere che le quistioni dalla risoluzione delle quali dipende l'avvenire del popolo italiano, sono tante e così gravi, che solamente una Camera la quale rappresenti realmente la volontà immediata e il sentimento attuale del paese può affrontare con la necessaria autorità, sicurezza ed energia.

La politica estera ora che l'Italia, raggiunti i suoi confini naturali, non ha più ragioni politiche che possano rendere difficili i suoi rapporti con altri popoli, può svolgersi con piena indipendenza e sicurezza; e nelle attuali nostre condizioni deve ispirarsi principalmente a concetti economici, mirando ad assicurare nuove zone d'influenza commerciale, nuovi mezzi di rifornimento delle materie prime; nuove vie per i nostri emigranti; nuovi mercati per i nostri prodotti agricoli ed industriali.

Nel giugno dello scorso anno il Ministero presentò un disegno di legge che, modificando l'art. 5 dello Statuto, disponeva che nessun trattato internazionale era valido senza l'approvazione del Parlamento. Sono passati 9 mesi senza che su codesto disegno di legge sia stata presentata la relazione. Confidiamo che la nuova Camera comprenda quanto importi che il Parlamento abbia piena autorità sulla politica estera.

La quistione finanziaria col disavanzo annuo di almeno 4 miliardi e con la necessità di alcuni indeclinabili aumenti di spesa, richiede una eccezionale energia per sopprimere le spese non assolutamente indispensabili, per stabilire la più rigida giustizia nella distribuzione dei pubblici pesi, esigendo da tutte le classi di contribuenti ed in ispecie dalle più ricche i necessari sacrifici.

L'Amministrazione della giustizia attende profonde modificazioni specialmente nella intricata e lenta procedura e nello ordinamento giudiziario, invocando un Parlamento che ispirandosi alle esigenze di carattere generale abbia la forza di sopprimere i troppi uffici giudiziari inutili e per ciò stesso dannosi; e che provveda ad una ampia revisione delle nostre leggi, resa indilazionabile ai fini della unificazione legislativa con le nuove Provincie da farsi gradatamente in modo da non turbare interessi e sentimenti.

Nuovo indirizzo dovrà darsi al più alto coefficente di civiltà, di grandezza morale, di prosperità per un popolo: alla scuola. Inveterate abitudini, inveterati pregiudizi, interessi particolari hanno impedita finora qualsiasi seria riforma, quantunque l'opinione pubblica, e gl'insegnanti più competenti ne abbiano da lungo tempo proclamata l'urgenza, in tutti gli ordini di scuole, ma specialmente delle scuole medie in stridente contrasto con i bisogni della vita moderna. Per singolare fenomeno uomini che in ogni altro campo invocano la libertà, nella scuola la combattono. Lo Stato deve avere l'alta direzione dell'insegnamento e controllarlo efficacemente con l'esame di Stato, ma non deve sopprimere ogni legittima attività di chi nell'insegnamento apporti sicuri elementi di progresso.

Il problema della scuola non fu mai seriamente affrontato dal Parlamento; auguriamo che il corpo elettorale ne imponga il serio studio alla nuova rappresentanza nazionale.

Il riordinamento delle pubbliche amministrazioni così insistentemente, ma inutilmente, invocato dalla pubblica opinione, è ora allo studio di una Commissione eletta dai due rami del Parlamento; una nuova rappresentanza nazionale che rispecchi la volontà del Paese sentirà il dovere di giungere ad una soluzione definitiva.

Ora che l'unità nazionale è fuori di ogni discussione sarà possibile procedere ad un razionale decentramento che limiti le ingerenze dello Stato ai servizi di carattere nazionale.

Alle nuove condizioni dei nostri rapporti internazionali deve essere proporzionato l'ordinamento della difesa nazionale, che deve però essere seriamente organizzata. Esercito e marina, ai quali si volge l'affetto e la riconoscenza di tutti gli italiani, è urgente che abbiano un definitivo ordinamento, il quale, tenendo conto dei grandi ammaestramenti dati dalla guerra, riesca a conciliare la sicurezza della difesa col minore onere possibile dei cittadini chiamati alle armi.

Nell'interesse della giustizia sociale, della pace interna e dell'avvenire economico del Paese, il periodo storico che ora si apre dovrà essere caratterizzato dalla più assidua cura nello studiare e risolvere le più importanti quistioni sociali. E anzitutto converrà curare con grande larghezza di vedute lo sviluppo e la più perfetta e più efficace organizzazione delle associazioni cooperative, tanto nell'industria quanto nell'agricoltura; sarà questo il mezzo più efficace per ristabilire la pace sociale e intensificare la produzione; dove il prodotto è distribuito fra i lavoratori, ivi lo sciopero e la lotta di classe non hanno più ragione di esistere.

Di due altri grandi problemi, interessanti ad un tempo i lavora-

tori della terra e l'aumento della produzione, ora stata proposta la risoluzione alla Camera, che non li prese in esame, l'organizzazione cioè delle rappresentanze agrarie e la quistione del latifondo, che, o spezzato in piccole proprietà o dato a coltivare a collettività di contadini, assicurerà il benessere di gran numero di lavoratori e aumenterà grandemente la produzione agricola.

È parimenti urgente completare e rendere più seriamente, ma in modo più semplice, organizzato le assicurazioni sociali.

È infine necessario affrontare il problema del modo migliore per chiamare i lavoratori a studiare anche essi l'ordinamento delle industrie, a consigliare i perfezionamenti che l'esperienza loro può suggerire e ciò coll'esercizio di un controllo che sia organizzato in modo da conciliare gli interessi dell'industria e quello dei lavoratori che vi sono addetti. Lo studio serio e spassionato di questo problema, così variamente giudicato, proverà che il far conoscere ai lavoratori le vere condizioni dell'industria, il chiamarli a collaborare allo studio dei possibili perfezionamenti sarà grande coefficiente di pacificazione.

La seria soluzione delle più gravi quistioni sociali sarà agevolata dal fatto che le classi lavoratrici, mentre hanno la coscienza dei loro diritti, hanno però nella grande maggioranza, per effetto della più diffusa istruzione, della maggiore esperienza, della più esatta visione della realtà, superato quel periodo di vaghe aspirazioni rivoluzionarie, che furono e sono grave ostacolo ad ogni vero progresso. Sarebbe logico che questi lavoratori invitassero i loro rappresentanti tutti a prendere nella vita politica una parte attiva, anzichè limitarsi alla funzione di sola critica.

Se l'Italia intraprenderà ora una feconda politica di lavoro; di efficace elevazione del livello della pubblica istruzione; di serio progresso nelle maggiore delle nostre forze economiche, l'agricoltura; di feconda cura per la marina mercantile; di miglioramento morale ed economico dei lavoratori delle officine e dei campi; di sapiente sfruttamento delle grandi forze che la natura ha date al nostro territorio, e delle grandi qualità che millenni di civiltà hanno accumulato nel nostro popolo, essa raggiungerà una sicura pace sociale, e non tarderà, sanando le piaghe aperte dalla immane guerra, a portarsi in prima linea fra i popoli civili.

La Camera che gli elettori sono chiamati a comporre avrà innanzi a sè un vasto lavoro di ricostruzione e di trasformazione in ogni ramo della attività nazionale. Essa dovrà riprendere per intero l'esercizio della sua alta missione richiamando al Parlamento la funzione legislativa; dovrà adempiere la grande funzione di controllo che si esercita con la discussione dei bilanci, la quale da sette anni è completamente abbandonata; dovrà esercitare sul Paese quella vera direzione politica e morale che è forse la più alta delle sue missioni, sebbene non scritta nella carta costituzionale.

Per adempiere degnamente a così alti doveri occorre sopratutto una indiscussa autorità morale.

L'elezione a larghe circoscrizioni toglie a molta parte degli elettori la possibilità di conoscere e giudicare personalmente coloro che si presentano ai loro suffragi; sono invece i partiti, che devono scegliere coi più rigidi criteri i loro rappresentanti. Tale il loro dovere e anche il loro interesse, poichè logicamente gli elettori più intelligenti giudicano i partiti non solamente dai programmi, ma anche dal valore morale ed intellettuale degli uomini che dovrebbero eseguirli.

Voglia la fortuna d'Italia che tutti i partiti sentano il dovere di farsi rappresentare dai loro uomini più degni per altezza di ingegno e soprattutto per nobiltà di carattere.

Per questi motivi e con questi auguri, presentiamo alla firma della Maestà Vostra il decreto che scioglie la Camera dei deputati e indice le elezioni generali per il 15 maggio prossimo, e convoca la nuova Camera per l'11 giugno.

Roma, 7 aprile 1921.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — BONOMI — RODINO' — SECHI — CROCE — PEANO — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA — PASQUALINO-VASSALLO — RAINERI.

Relazione e Regio decreto 7 aprile 1921, n. 345, *che scioglie la Camera dei deputati e convoca i Collegi elettorali, compresi quelli dei territori annessi, per il giorno 15 maggio p. v.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno:

Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Veduto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie del Regno, approvato con Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861, che estende ai territori annessi in seguito al trattato di Rapallo il testo unico predetto;

Veduti il R. decreto 2 aprile 1921, n. 320, che approva la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali politici ed il R. decreto 20 marzo 1921, n. 330, che approva la tabella dei collegi elettorali per le nuove Provincie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I collegi elettorali, compresi quelli dei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, ed all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778, sono convocati per il giorno 15 maggio 1921 all'effetto di eleggere il numero dei deputati a ciascuno di essi assegnato.

Art. 3.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 11 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, *concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge n. 2043, in data 12 ottobre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 2434, in data 21 novembre 1919;

Riconosciuta la necessità di disciplinare la concessione degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima e tenuto conto dello stanziamento all'uopo introdotto nel bilancio della marina;

Udito il Consiglio superiore di marina che ha espresso in massima parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Considerati gli obblighi di rappresentanza dei comandanti in capo di dipartimento e dei comandanti militari marittimi, specie nei riguardi delle marine estere, spetta l'alloggio erariale gratuito ai titolari di tali Comandi e alle loro famiglie. In tutti gli altri casi l'alloggio erariale, quando esistente, dovrà essere concesso a titolo oneroso, salvo le eccezioni da stabilirsi, caso per caso, dal Ministero per specialissime ragioni di servizio che rientrino nelle disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge n. 2043, del 12 ottobre 1919, e soltanto per utenti che non occupino l'alloggio con la loro famiglia.

Art. 2.

La precedenza pel conferimento dell'alloggio erariale è determinata dalle seguenti categorie.

1ª categoria. — Direttore generale dell'arsenale — Capo di stato maggiore del dipartimento — Comandante la difesa marittima (quando vi sia la possibilità di dargli alloggio in prossimità della stessa difesa marittima, diversamente passa nella 2ª categoria) — Direttore di sanità (quando vi sia la possibilità di dargli un alloggio nel recinto dell'ospedale o nelle sue prossimità, diversamente passa alla 2ª categoria).

2ª categoria. — Direttore dei lavori — Capo reparto macchine — Direttore di Commissariato — Direttore del genio militare per i lavori della R. marina — Capo ufficio del direttore generale dell'arsenale — Direttore di sanità (quando non vi sia la possibilità di dargli un alloggio nel recinto dell'ospedale o in prossimità) comandante la difesa marittima (quando non vi sia la possibilità di dargli alloggio in prossimità della difesa stessa) — Direttore della scuola navale di guerra.

3ª categoria. — Comandante del deposito del corpo R. equipaggi — Comandante dell'aeronautica — Presidente del tribunale militare marittimo — Presidente la Giunta di ricezione — Capo ufficio difesa costiera presso i comandi in capo di dipartimento.

4ª categoria. — Aiutante di bandiera del comandante in capo di dipartimento marittimo o del comandante militare marittimo — Personale di governo, nonchè un ufficiale amministrativo ed un ufficiale sanitario negli Istituti di educazione militare — Ufficiale incaricato della disciplina ed ufficiale sanitario nei depositi e distaccamenti del corpo R. equipaggi — Ufficiale alla disciplina, farmacista e personale religioso negli Ospedali — Ufficiali, militari e personale civile che per ragioni speciali di servizio conviene alloggiare negli stabilimenti e nei fabbricati militari, nel numero strettamente necessario richiesto dalle esigenze di servizio.

L'alloggio che spetta al titolare di una carica non può essere dato ad altro ufficiale.

Nei casi dubbi relativi al conferimento degli alloggi la precedenza sarà quella determinata dal grado e dall'anzianità.

Qualora uno degli ufficiali delle prime tre categorie sopraccennate sia obbligato, per speciali ragioni di servizio, a risiedere eventualmente e senza famiglia in un recinto militare, sarà tenuto al solo pagamento dell'alloggio che gli è conferito fuori del recinto stesso per suo uso e per la famiglia.

Art. 3.

L'alloggio erariale a pagamento spetta di diritto ai capi servizio indicati nella 1ª e 2ª categoria. Spetta di diritto a quelli della 3ª categoria solo quando abbiano il grado di capitano di vascello o corrispondente o grado superiore. Qualora non sia possibile accordarlo, gli ufficiali sopra indicati riceveranno una indennità mensile a carico del bilancio della marina, nella misura che sarà stabilita anno per anno, tenendo conto dell'effettivo costo dei fitti di ciascuna località e dei canoni di fitto per i capi servizio non provvisti di alloggio.

Per ogni sede marittima l'assegnazione degli alloggi sarà stabilita dal comando in capo e non potrà essere mutata per nessun motivo. Il comandante in capo potrà consentire cambi temporanei di alloggi fra utenti che vi abbiano diritto, per meglio soddisfare le esigenze individuali.

Art 4.

Per gli ufficiali indicati nella 3ª categoria che non abbiano il grado di capitano di vascello o corrispondente e per il personale indicato nella 4ª categoria, il conferimento dell'alloggio è soltanto ammesso nel caso vi sia disponibile. Nessuna indennità è dovuta qualora l'alloggio non possa essere assegnato. Tali concessioni saranno stabilite volta per volta dal Ministero.

Nulla è variato alle disposizioni in vigore per la corresponsione di indennità di alloggi e di residenza in relazione a cariche od incarichi speciali. Però qualora gli ufficiali cui spetta tale trattamento, usufruiscano di un alloggio erariale, cesserà per essi la corresponsione dell'indennità di alloggio.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le modalità inerenti alla misura degli affitti, saranno designati gli organi dell'Amministrazione centrale incaricati della loro gestione agli effetti degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2043 del 12 ottobre 1919, e saranno date istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Sechi

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 313, *che modifica quello 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i Regi decreti 19 settembre 1909, nn. 838 e 839, sull'ordinamento del personale della Colonia Eritrea, e le modificazioni ad essi apportate col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, nonchè con i decreti Luogotenenziali 12 giugno 1916, n. 789, 4 agosto 1918, n. 1237, e 24 aprile 1919, n. 839;

Udito il governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di accordo con i ministri dei Dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli articoli 28, 56 e 64 delle modificazioni all'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea, approvate col R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 28. — I funzionari che si recano in licenza ordinaria hanno diritto per loro, per la moglie e per ciascuno dei figli minorenni, sia per l'andata che per il ritorno, al rimborso delle spese dei biglietti per il viaggio di mare dal porto d'imbarco della colonia ad uno dei porti italiani toccato dal piroscafo, ed inoltre per il viaggio dal luogo di residenza a quello d'imbarco al rimborso della spesa dei posti sulle ferrovie per la parte di viaggio che possa effettuarsi sulle vie ferrate, e dei posti sulle corriere per la parte di viaggio che possa effettuarsi con tale mezzo.

Con decreto del governatore saranno fissate in relazione alle categorie ed ai gradi le classi nelle quali i funzionari hanno diritto di viaggiare così per mare, come per terra in colonia, e le indennità dovute per quella parte dei viaggi terrestri in colonia che non possa effettuarsi nè sulle vie ferrate nè sulle corriere.

Il rimborso delle spese di viaggio è effettuato con le forme da stabilirsi dal governatore prevedendo anche i casi in cui le persone di famiglia precedano o seguano il funzionario.

I funzionari non possono viaggiare in classe inferiore a quella per la quale hanno diritto al rimborso delle spese.

Il trattamento di licenza compete solo ogni biennio. Al funzionario che ottenga di godere della licenza biennale in due volte viene corrisposto il rimborso delle spese per uno solo dei viaggi di andata e di ritorno.

Qualora per esigenze di servizio l'Amministrazione creda dover obbligare il funzionario a prendere la licenza ordinaria in due periodi, il governatore, può accordargli, in via eccezionale, il rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno, anche pel secondo periodo.

Non è necessario che intervenga un intervallo di 18 mesi fra la prima e la seconda metà della licenza biennale che venga goduta in due volte, nè tra la seconda metà di detta licenza e quella successiva, purchè il totale della licenza goduta nel biennio non ecceda il massimo stabilito dall'art. 23.

Art. 56. — I funzionari in servizio nella colonia Eritrea, percepiscono, esenti dalle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed in conto tesoro:

a) lo stipendio di organico;

b) una indennità coloniale proporzionata allo stipendio di organico nella misura fissata con la seguente tabella:

Stipendio di organico	Indennità coloniale corrispondente
Fino a L. 4000	L. 3000
Fino a L. 6400	L. [illegible]
Fino a L. 8050	L. 4200
Più di L. 8050	L. 4800

c) le indennità varie da fissarsi per ogni funzione, con decreto del governatore, nella misura e nelle circostanze con esso determinate.

Art. 64. — Il governatore, il segretario generale ed i funzionari dei ruoli coloniali e dei ruoli di altre amministrazioni, all'atto della partenza per la colonia, percepiscono una volta tanto una indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

Governatore	L. 5000
Segretario generale	L. 2500

Altri funzionari, commisurata in massima ad un decimo dello stipendio, con un minimo di L. 300, ed un massimo di L. 600. Tale indennità è aumentata di L. 300 per i funzionari che, a termini delle disposizioni in vigore, abbiano obbligo o facoltà di indossare l'uniforme. A questi ultimi il supplemento sarà però pagato soltanto quando siano stati autorizzati a vestire l'uniforme e se ne siano effettivamente provvisti.

Art. 2.

È abrogata la tabella allegata al R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, modificata con i RR. decreti 23 marzo 1911, n. 344, e 31 maggio 1912, n. 781, rimanendo applicabili, anche per il personale giudiziario, le disposizioni contenute nella lettera *c* dell'art. 56 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, modificato come all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto per quanto riguarda l'aumento della indennità coloniale avrà effetto dal primo gennaio 1920.

Art. 4.

Il ministro delle colonie ha facoltà di coordinare in unico testo ed approvare con suo decreto le disposizioni dei RR. decreti 19 settembre 1909, nn. 838 e 839, quelle del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510 nonchè quelle dei decreti Luogotenenziali 12 giugno 1916, numero 789, 4 agosto 1918, n. 1237, e 24 aprile 1919, numero 839, quelle contenute nel presente decreto e le altre che riferisconsi al trattamento degli impiegati dell'Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI — SFORZA — RAINERI — PEANO — BONOMI — ALESSIO — FACTA — SECHI — PASQUALINO-VASSALLO — FERA — CROCE — LABRIOLA — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 336, *relativo alla ripartizione dei servizi del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale per l'applicazione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 736;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi del Ministero del lavoro e la previdenza sociale sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto di S. E. il ministro;

Gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato;

1° Segretariato generale;

2° Divisione ragioneria;

3° Direzione generale del lavoro;

4° Direzione generale della Previdenza sociale;

5° Ufficio centrale di statistica;

6° Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 2.

Sono di competenza del Segretariato: gli affari generali e collettivi e quelli non specificatamente attribuiti ad altri servizi; gli affari concernenti il personale centrale e, con le norme che saranno stabilite con decreto Ministeriale, quelli concernenti il personale provinciale del Ministero; le attribuzioni di vigilanza sulle Navi asilo e sull'opera nazionale di patronato delle medesime, di cui al R. decreto-legge 8 settembre 1920, n. 1387.

È annessa al Segretariato generale la segreteria del Consiglio per l'Ordine equestre « Al merito del lavoro ».

Art. 3.

Sono di competenza della Direzione generale del lavoro i servizi comunque attinenti al lavoro e alla tutela dei lavoratori, quelli riguardanti la cooperazione in genere e gli Enti cooperativi, e le relazioni col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda la stipulazione di trattati di lavoro e di emigrazione.

La Direzione generale anzidetta esercita la vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, sull'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra e sull'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 4.

Sono di competenza della Direzione generale della previdenza sociale i servizi concernenti: le assicurazioni sociali in genere, il mutuo soccorso e le mutualità agrarie e le altre istituzioni di previdenza, esclusi l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese private di assicurazione sulla vita e contro i danni.

Art. 5.

Spetta all'Ufficio centrale di statistica la compilazione delle statistiche generali, demografiche, sanitarie, economiche e finanziarie come pure l'esecuzione dei censimenti generali.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale sarà stabilita la ulteriore ripartizione degli Uffici indicati all'art. 1 in divisione e reparti e verranno fissate le attribuzioni di ciascuno di questi.

Art. 7.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina, oltre al capo del segretariato generale, i funzionari che reggono la Direzione generale del lavoro, la Direzione generale della Previdenza sociale, l'Ufficio centrale di statistica, purchè rivestano grado non inferiore a quello di capo Divisione nel ruolo del Ministero.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 334. Regio decreto 6 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo Infantile « Giuliana Ronzoni », con sede nel comune di Cesano Maderno (Milano) viene eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione propria, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 338 Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ronco Scrivia (Genova), di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 340. Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la fondazione scolastica Walter Campora, con sede in Strevi (Alessandria), viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.